



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IMPRESE DI ASSICURAZIONI: GOVERNANCE, BILANCIO E GESTIONE DEI RISCHI

Corso di Formazione sulle imprese di assicurazione

**Stefano Carlino, Francesca Novati, Silvia Passalacqua, Alberto
Canclini, Alessio Buonfrate, Emanuele D'Imprima**

12 dicembre 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Il sistema di Governo e la regolamentazione del settore

Le specificità contabili: gli schemi di bilancio assicurativi e IFRS 17

Il sistema di gestione di rischi e le regole di determinazione della solvibilità dell'impresa



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il sistema di Governo e la regolamentazione del settore

Imprese di assicurazione: sfide regolamentari

Mission
Art.1 Codice
Delle
assicurazioni

Definizione di attività assicurativa come attività di assunzione e gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione



Trasformazione del rischio individuale in rischio collettivo

Imprese di assicurazione: sfide regolamentari

Solvency II

Sul fronte regolamentare, nel tempo si sono registrati numerosi interventi, il più ampio dei quali è rappresentato da Solvency II in vigore il 1° gennaio 2016, il nuovo regime di vigilanza prudenziale ha comportato una serie di rilevanti novità rispetto al sistema previgente.

Fra di esse, una valutazione market-consistent delle poste di bilancio, un calcolo dei requisiti patrimoniali di tipo risk-based, nuovi requisiti di governance, di risk management e di informativa alla vigilanza e al mercato.

Si è trattato di una riforma radicale che ha reso necessari numerosi cambiamenti all'interno delle imprese pressoché in tutte le aree gestionali.

Imprese di assicurazione: la governance

**Governance
Reg.Ivass
n.38/2018**

Il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 ha di fatto completato, per quanto attiene alla Governance, il framework normativo di riferimento per l'attuazione della Direttiva Solvency II coerentemente alle indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate dalla Vigilanza Europea sull'argomento.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

Imprese di assicurazione: la governance

Art. 30 CAP (1/2)

1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:
 - a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;
 - b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
 - c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;
 - d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;
 - e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

Imprese di assicurazione: la governance

Art. 30 CAP (2/2)

3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza adeguati e proporzionati sistemi, risorse e procedure interne.
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47 quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47 septies, 47 octies e 47 novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.

Imprese di assicurazione: la governance

**Sistemi di
Governance
Art.4 Reg.
Ivass
n.38/2018**

Ai fini di cui all'articolo 30 del Codice, le imprese si dotano di **un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attività svolta**, operando a tali fini scelte applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente Regolamento:

- a) l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali;
- b) l'identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione e l'adeguato controllo dei rischi, in coerenza con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio dell'impresa anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- c) la tempestività del sistema di reporting delle informazioni aziendali nonché
- d) l'attendibilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- e) la salvaguardia del patrimonio anche in un'ottica di medio-lungo periodo;
- f) la conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.

Imprese di assicurazione: la governance

Fit&Proper requirement

L'art. 42 della Direttiva Solvency II (n. 2009/138/CE) prevede che tutte le persone che amministrano un'impresa di assicurazione - o che svolgono altre "funzioni chiave" - debbano rispettare requisiti di onorabilità e professionalità (**fit and proper requirements**).

Imprese di assicurazione: la governance

**Fit&Proper
Decreto MISE
2.05.22 che
ha modificato
Art. 76 CAP**

Decreto MiSE del 2 maggio 2022, n. 88 sul Fit and Proper in ambito assicurativo riprende le disposizioni del Decreto Mef n. 169/2020 del settore bancario e prevede:

un'articolazione della disciplina in requisiti oggettivi e tassativi di professionalità, onorabilità e indipendenza e criteri di competenza e correttezza, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'Autorità di vigilanza;

i limiti al cumulo degli incarichi e la necessità di dedicare il tempo necessario all'efficace assolvimento dell'incarico per garantire la sana e prudente gestione dell'impresa;

l'autovalutazione degli organi di amministrazione e il controllo dell'impresa sulla propria adeguata composizione.



Imprese di assicurazione: la governance

**Doc.
consultazione
IVASS
N.7/2023**

in data 12 luglio 2023 l'IVASS ha emanato il documento di consultazione n. 7/2023, recante lo schema di provvedimento di modifica dei Regolamenti 29/2016 e 38/2018 al fine di adeguare gli stessi al nuovo framework normativo, fissando il termine per l'invio di osservazioni e commenti allo schema di provvedimento di modifica per il 10 ottobre 2023.

Imprese di assicurazione: la governance

**Doc.
consultazione
IVASS
N.7/2023
CRITERI DI
IDONEITA'**

- (i) requisiti di onorabilità, i cui contenuti sono stati aggiornati rispetto alla disciplina previgente;
- (ii) criteri di correttezza (a questo fine, sono prese ad esempio in considerazione le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto MISE 88/2022);
- (iii) requisiti di professionalità graduati in ragione della natura dell'attività svolta ed in particolare del ruolo di esponente con incarichi esecutivi, esponente con incarichi non esecutivi, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale. Gli esponenti delle imprese minori sono soggetti a requisiti di professionalità attenuati, in linea con criteri di proporzionalità che ispirano tutta la disciplina;
- (iv) criteri di competenza che attengono alla valutazione delle conoscenze teoriche acquisite e dell'esperienza lavorativa conseguita;
- (v) criteri di adeguata composizione collettiva dell'organo, che deve essere, tra l'altro, attuata garantendo la presenza di almeno il 33% dei componenti del genere meno rappresentato e di una quota di esponenti indipendenti, la cui individuazione è rimessa alla regolamentazione di emanazione dell'IVASS;
- (vi) requisiti di onorabilità e criteri di correttezza e competenza specifici per i titolari delle funzioni fondamentali. Viene attribuito alle imprese il compito di definire e graduare, nell'ambito della propria politica di idoneità alla carica, i requisiti e i criteri applicabili ai soggetti che svolgono le funzioni fondamentali.



Compagnie assicurative – normativa di riferimento

internazionale

NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

NORMATIVA INTERNAZIONALE NON EUROPEA

PROTOCOLLI E ACCORDI INTERNAZIONALI

- **Direttive**
- **Regolamenti europei**
- **ITS – regolamenti di escuzione**
- **Decisioni delegate della Commissione europea**
- **Linee Guida e documenti EIOPA**
- **Raccomandazioni della Commissione Europea**

nazionale

NORMATIVA PRIMARIA

NORMATIVA SECONDARIA EMANATA DA IVASS

NORMATIVA SECONDARIA NON EMANATA DA IVASS

PROTOCOLLI E CONVENZIONI NAZIONALI

NORME DI INTERESSE GENERALE PER OPERATORI ESTERI

- **Regolamenti**
- **Lettere al mercato**
- **Provvedimenti**



Imprese di assicurazione: fonti normative e vigilanza

Principali Fonti Normative

Codice Civile (Libro IV, Titolo III, Capo XX): Disposizioni generali e tipologie di assicurazione

CAP (Codice Assicurazioni Private, Dlgs 209/2005)

Dlgs 74/2015: In attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione (Solvency II).

Istituti di Vigilanza

L'Impresa di Assicurazioni è soggetta a Vigilanza IVASS e CONSOB al fine di preservarne la solidità, tutelare gli assicurati perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese nonché la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

Altro obiettivo della vigilanza, subordinato al precedente, è la **stabilità del sistema e dei mercati finanziari**.

L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea

IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

- **delle imprese**, comunque denominate e costituite, **che esercitano nel territorio italiano**
- **dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari** nei quali sono incluse imprese di assicurazione
- **dei soggetti, enti e organizzazioni che** in qualunque forma **svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo** delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi
- **degli intermediari** di assicurazione

Principali direttive e regolamenti europei

#	Norma europea	Oggetto
1	Dir. 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa	Prodotti
2	Dir. 2014/51 in materia di poteri delle autorità europee di vigilanza (Omnibus II)	Authority
3	Dir. 2009/138 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvency II)	Solvency
4	Reg. Delegato 2015/35 – Atti delegati della Commissione Europea	Solvency II
4	Dir. 2009/103 in materia di RCA	RCA
5	Dir. 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa (Insurance Distribution Directive)	IDD
6	Reg. Delegato 2017/2358 in materia requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Product Oversight Governance)	POG
7	Dir. 2002/92/CE relativa all'intermediazione assicurativa	Distribuzione
8	Dir. 91/674/CEE relativa ai conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione	Bilanci

Il Regolamento n. 38/2018 - Governance

Origine del Regolamento 38/2018

- Il Regolamento 38/2018, recante disposizioni in materia di governance delle imprese di assicurazione, riorganizza disposizioni presenti in previgenti regolamenti Ivass ed Isvap, in linea con le disposizioni previste nel CAP, con le disposizioni previste per le società quotate e le banche nonché con le linee guida EIOPA⁽¹⁾

Aree disciplinate

- La *ratio* del regolamento è quella di assicurare il rafforzamento dei requisiti qualitativi di gestione che, unitamente ai requisiti prudenziali di tipo quantitativo, rappresentano i presidi a salvaguardia della stabilità delle imprese e dei gruppi

1 Sistema di governo societario

2 Funzioni fondamentali

3 Governo societario di gruppo

4 Disciplina in materia di remunerazioni

⁽¹⁾ EIOPA: European Insurance and Occupational Pensions Authority

Lettera al mercato Ivass del 05/07/2018: chiarimenti sul principio di proporzionalità

- ✓ Contiene indicazioni per l'applicazione del Reg. 38/2018 secondo il principio di proporzionalità. L'istituto prevede l'individuazione di 3 categorie omogenee di imprese, a ciascuna delle quali sono associati presidi di governo societario differenziati idonei a garantire una gestione sana e prudente:
 1. Rafforzato
 2. Ordinario
 3. Semplificato
- ✓ I 3 assetti di governo societario si differenziano per:
 - a. Articolazione delle deleghe ed autonomia del Presidente del CdA,
 - b. Articolazione e composizione dei comitati endo-consiliari su rischi e remunerazioni,
 - c. Organizzazione ed esternalizzazione delle funzioni fondamentali e
 - d. Struttura delle remunerazioni dell'organo amministrativo, di controllo, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante.
- ✓ Le imprese assicurative, muovendo dalla considerazione di parametri quantitativi e qualitativi che approssimano il profilo di rischio, la tipologia di attività e la complessità del business, individuano il più idoneo assetto di governo societario da adottare attraverso un processo di autovalutazione articolato nelle seguenti fasi:
 - a. Profilo dimensionale,
 - b. Ulteriori parametri identificativi del profilo di rischio, che potrebbero richiedere l'adozione di presidi organizzativi più articolati e stringenti

**La Lettera al Mercato del 2018 deve essere letta
congiuntamente al Doc. Cons. 7/2023 in tema di
Fit&Proper**

Regolamento IVASS 45/2020: POG

- ❖ Il **Regolamento IVASS 45/2020**, dal 31.03.2021, disciplina i requisiti di **governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG – Product oversight governance)**
- ❖ **Il Regolamento**, in estrema sintesi:
 - **disciplina il processo di approvazione dei prodotti assicurativi**, individuando - nel rispetto del principio di proporzionalità - precisi obblighi in capo al produttore, chiamato, in particolare, ad identificare con sufficiente grado di dettaglio, il mercato di riferimento di un prodotto assicurativo (**target market positivo**) e le categorie di soggetti ai quali il prodotto non può essere distribuito (**target market negativo**), adottando le misure idonee per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato;
 - **individua i compiti e le responsabilità degli organi sociali coinvolti** nel processo di approvazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, **ricade sull'Organo amministrativo la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi**, investendolo del compito di approvare una specifica politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi;
 - **richiede** procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione di prodotti assicurativi rispetti gli **obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione**
 - **individua i compiti della funzione Compliance**, tenuta a:
 - monitorare lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo di prodotti assicurativi, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 - dare contezza, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 30 del Regolamento IVASS n. 38 del 2018, degli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate sulla corretta definizione e sull'efficacia di tutte le fasi della procedura di approvazione e revisione di ciascun prodotto, incluse le informazioni sui prodotti assicurativi realizzati e sulla strategia di distribuzione, evidenziando eventuali criticità.

Regolamento IVASS 45/2020: POG

Processo da monitorare alla luce delle «aspettative IVASS» contenute nel Doc. Cons. 8/2023

Disegno del prodotto e Target Market

Individuazione dei clienti su cui un prodotto è disegnato e destinato, considerando anche le preferenze di sostenibilità

Monitoraggi o e revisione del prodotto

Monitoraggio del prodotto per verificare con continuità che esso resti allineato con esigenze, obiettivi e caratteristiche del TM, tenuto conto delle loro evoluzioni nel tempo

Test del prodotto

Si verifica che il prodotto disegnato sia in linea con le esigenze, caratteristiche ed obiettivi del TM

Strategia distributiva e vendita del prodotto

Si definisce la strategia distributiva ottimale, intesa come miglior canale di vendita del dato prodotto e migliore modalità di distribuzione

(*) VI Forum Assicurazioni – Value for money nelle gestioni assicurative- Alcune considerazioni. Dot. Prof. Riccardo Cesari del 15.09.2023

Regolamento IVASS 40/2018 – Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa

Contenuto

Il Regolamento dà attuazione alla Direttiva IDD (*Insurance Distribution Directive*) ed è organizzato in macro-aree:

- a) Accesso all'attività di intermediazione
- b) Esercizio dell'attività di distribuzione, con definizione delle regole di comportamento per la distribuzione di prodotti assicurativi e IBIPs e degli incentivi ammissibili
- c) Formazione e aggiornamento professionale

Finalità

Offrire alle imprese di assicurazione un *corpus* normativo organico che consenta di regolamentare la distribuzione di prodotti assicurativi, sempre nell'ottica del contenimento dei costi, della trasparenza e della tutela dell'interesse del cliente (Value For Money)

COINVOLGIMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO:

- Approvazione Politica di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione
- Verifica dei requisiti del Responsabile dell'attività di distribuzione

INCENTIVI PER IBIPs:

Non si possono pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione non abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa e non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente

Regolamento IVASS 24/2016

Disposizioni in materia di investimenti e di attività a copertura delle riserve tecniche

Contenuto

- Il Regolamento contiene:
- disposizioni in materia di investimenti conformemente al principio della persona prudente (art. 37-ter CAP);
- la disciplina degli attivi a copertura delle riserve tecniche;
- le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche;
- le disposizioni concernenti il principio della persona prudente ai fini della vigilanza sul gruppo.

Finalità

- Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono chiamate ad identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, garantendo la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso, e localizzando le attività secondo criteri che ne assicurino la disponibilità.

POLITICHE IN MATERIA DI INVESTIMENTI:

- Politiche di investimento
- Politiche di gestione delle attività e passività
- Politiche di gestione del rischio di liquidità coerenti con la natura, la portata e la complessità dell'attività aziendale svolta

- Robusto sistema di controlli interni
- Vincoli agli investimenti in derivati e strumenti illiquidi
- Le decisioni in materia di investimenti considerano anche l'impatto potenziale a l.t. sui fattori di sostenibilità





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Le specificità contabili: gli schemi di bilancio assicurativi e IFRS 17

Caratteristiche del business assicurativo

La gestione caratteristica di una impresa di Assicurazioni può essere divisa in due macro comparti



Gestione tecnica

La maggior parte dei ricavi sono costituiti dai premi pagati dagli assicurati e la maggior parte dei costi è costituita dalle somme erogate per risarcire i sinistri, pagare i capitali maturati o le rendite.



Gestione finanziaria/patrimoniale

L'accumulo di mezzi monetari (l'incasso dei premi) genera la necessità di affiancare alla gestione tecnica una gestione finanziario - patrimoniale.
Essa è intrinsecamente connessa alla gestione tecnica e ne costituisce un elemento significativo e dotato di talune peculiarità.

Per effetto del ciclo finanziario invertito (incassa i premi prima di pagarne i relativi oneri) l'impresa di assicurazioni è fisiologicamente un «investitore netto», ovvero, si trova nella necessità di investire continuamente nuovi flussi finanziari.

Il comparto Danni e il comparto Vita

Rami principali

Danni

- ☐ **RCA** (Responsabilità Civile Autoveicoli) e **CVT** (Corpi di Veicoli Terrestri, garanzie accessorie all'RCA)
- ☐ **Infortuni** (copertura per spese mediche)
- ☐ **Responsabilità Civile Generale** (Responsabilità nei confronti dei terzi per danni causati involontariamente)
- ☐ **Incendio ed elementi naturali** (danni alla proprietà derivanti da determinati eventi)

I premi incassati dagli assicurati costituiscono le Riserve Tecniche Danni che rappresentano la stima dei futuri esborsi che l'Impresa dovrà sostenere a fronte dei sinistri assicurati.

Vita

- ☐ **Ramo I:** assicurazioni sulla durata della vita umana (Gestioni Separate)
- ☐ **Ramo III:** prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (Unit Linked)
- ☐ **Ramo VI:** le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa (Fondi pensione)

I premi incassati dagli assicurati costituiscono le Riserve Tecniche Vita (o Riserve matematiche) che rappresentano la stima dei futuri esborsi che l'Impresa dovrà sostenere a fronte dei sinistri assicurati o delle liquidazioni maturate.

Le principali fonti normative per la redazione del bilancio

- ❖ **Disposizioni e schemi per la redazione del Bilancio Civilistico: regolamento ISVAP 22/2008**
 - ❖ **Attuazione della Dir. UE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione: Dlgs 173/1997**
 - ❖ **Schemi di bilancio per le imprese tenute all'adozione degli IFRS: Reg ISVAP 7/2007**
 - ❖ **Applicazione degli IFRS alle Compagnie: Dlgs 38/2005**
 - Art. 2 (Ambito di applicazione):
 - ! d) Le società che esercitano imprese incluse nel **Codice delle Assicurazioni Private**
 - Art. 3 (Bilancio consolidato): Le società di cui alle lettere a), b), c) e **d)** dell'articolo **2 redigono il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali**, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
 - Art. 4 (Bilancio di esercizio): le società di cui alla lettera **d)** dell'articolo 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, **redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali**, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
 - ! • Art 2-bis (Facoltà di applicazione): i soggetti di cui all'Art. 2 i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno **facoltà** di applicare i principi contabili internazionali
- Obbligo di redazione del **bilancio consolidato IFRS**
 - Obbligo di redazione del **bilancio separato IFRS solo se la Compagnia è quotata e non redige il consolidato**

Differenza nello schema di SP tra Società Industriale e Impresa di Assicurazione

L'attivo

Società Industriale

A) Crediti v/soci	0%
B) Immobilizzazioni	34%
I - Immobilizzazioni immateriali	0%
II - Immobilizzazioni materiali	31%
III - Immobilizzazioni finanziarie	3%
C) Attivo Circolante	65%
I - Rimanenze	28%
II - Crediti	25%
III - Attività finanziarie	0%
IV - Disponibilità liquide	12%
D) Ratei e risconti	1%

Schema Codice Civile

Impresa di Assicurazione

A) Crediti v/soci	0%
B) Attivi immateriali	0%
C) Investimenti	87%
I - Terreni e fabbricati	0%
II - Investimenti in imprese del gruppo	69%
III - Altri investimenti finanziari	9%
IV - Depositi presso imprese cedenti	8%
D) Investimenti polizze UL *	0%
D bis) Riserve Tecniche Riass	5%
E) Crediti	5%
F) Altri elementi dell'attivo	3%
G) Ratei e risconti	0%

Schema Reg. ISVAP 22/2008

L'attivo di un'impresa di assicurazione si caratterizza per una concentrazione degli attivi negli investimenti

* UL = Unit Linked

Differenza nello schema di SP tra Società Industriale e Impresa di Assicurazione

Il Passivo

Società Industriale

A) Patrimonio Netto	29%
B) Fondi per rischi e oneri	1%
C) TFR	1%
D) Debiti	68%
E) Ratei e risconti	1%

Schema Codice Civile

Impresa di Assicurazione

A) Patrimonio Netto	37%
B) Passività subordinate	16%
C) Riserve tecniche	19%
Riserve Sinistri	9%
Riserve Matematiche	7%
Riserve Premi	1%
Altre Riserve	2%
D) Riserve tecniche UL*	0%
E) Fondi per rischi e oneri	0%
F) Depositi ricevuti da riassicuratori	2%
G) Debiti e altre passività	27%
Finanziari	18%
Non Finanziari	9%
H) Ratei e risconti	0%

Schema Reg. ISVAP 22/2008

Nel passivo di un'impresa di assicurazione figurano le riserve tecniche che devono consentire sempre all'impresa di far fronte agli impegni del contratto di assicurazione (D.Lgs 173/1997).

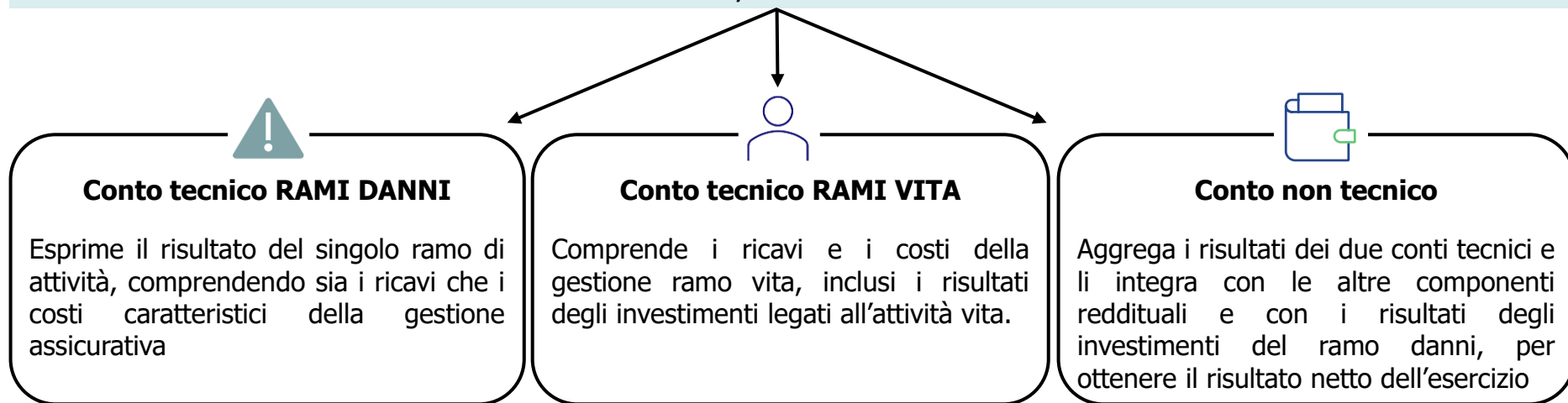
* UL = Unit Linked

Le principali voci di Conto Economico Civilistico Regolamento ISVAP n. 22/2008

Nel Conto Economico di un'impresa di assicurazione

- ❑ **i ricavi** sono principalmente rappresentati dai **premi e dal rendimento conseguito dagli investimenti**.
- ❑ **i costi** sono principalmente rappresentati dai **pagamenti di capitali assicurati, rendite, sinistri e spese di amministrazione**

Il Conto Economico previsto dal Regolamento ISVAP n. 22/2008 ha una struttura scalare, articolata al suo interno in **tre sotto-sintesi**, riferite a:



L'obiettivo di tale distinzione è poter analizzare separatamente i
risultati della gestione assicurativa (conti tecnici)
da quelli della gestione patrimoniale-finanziaria (conto non tecnico)

L'avvento di IFRS 17

Storia ed ambito di applicazione

Finalità del principio

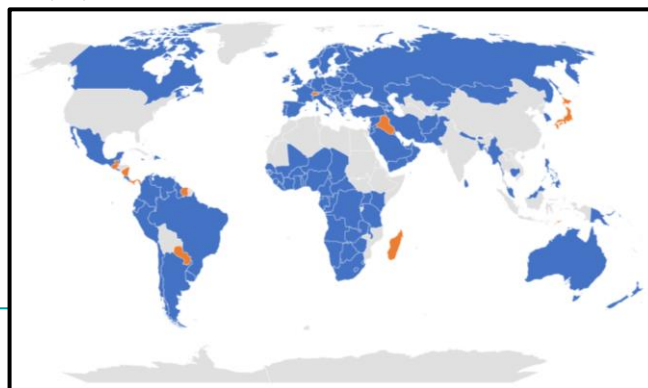
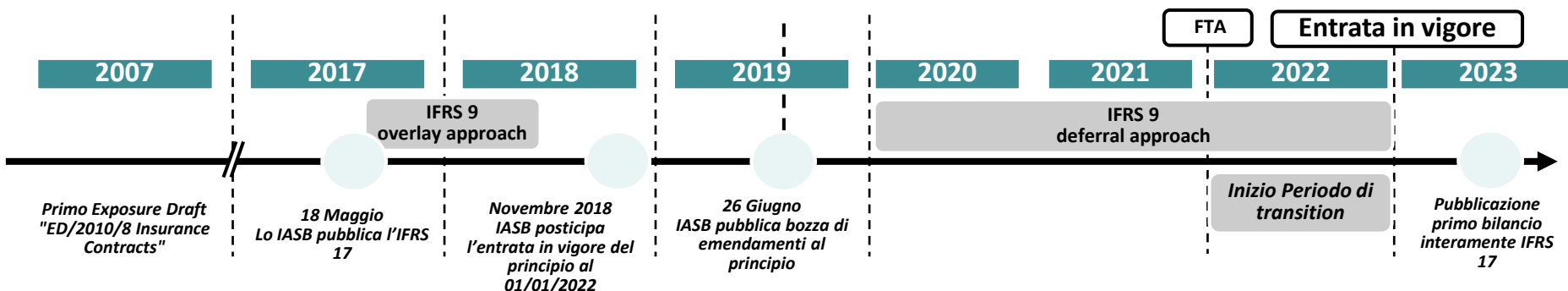
- ❖ Maggiore chiarezza informativa per gli stakeholders
- ❖ Definizione univoca di "contratto assicurativo"
- ❖ Standard coerente per la contabilizzazione
- ❖ Modello di valutazione uniforme per tutti i tipi di contratti
- ❖ Standard di reporting coerenti per l'attivo e il passivo delle Compagnie

Aree di
impatto

Metodologie di
valutazione dei contratti

Nuovi prospetti contabili

Disclosure e reporting



■ Applicazione obbligatoria

■ Applicazione facoltativa

Le specificità del comparto assicurativo in ambito IFRS

Schema di presentazione dello Stato Patrimoniale

ATTIVI		PASSIVI	
DANNI Investimenti & Cash - OCI - FVTPL - AC Altri attivi		DANNI Liability for Incurred Claims Liability for Remaining Coverage <i>di cui CSM</i> Passività Finanziarie Altri Passivi	
		VITA Liability for Incurred Claims Liability for Remaining Coverage <i>di cui CSM</i> Passività Finanziarie Altri Passivi	
VITA Investimenti & Cash - OCI - FVTPL - AC Altri attivi		Patrimonio Netto Capitale e Riserve Riserva di FTA Riserve Utili Risultato d'esercizio	

OCI: Other Comprehensive Income

FVTPL: Fair Value To Profit and Loss

AC: Amortized Cost

→ **Riserva sinistri**

→ **Riserva Premi**

→ **Riserva sinistri**

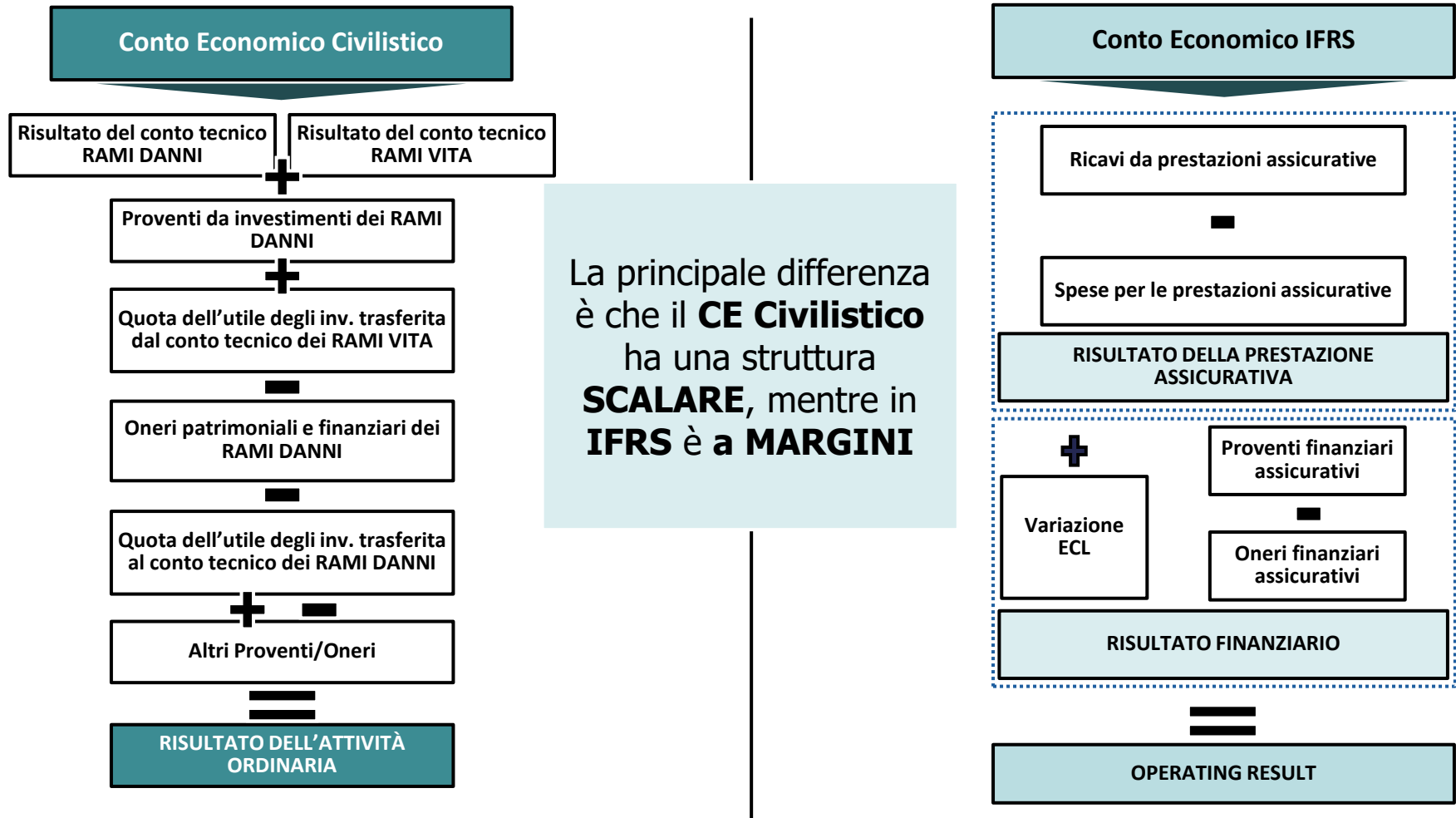
→ **Riserva matematica**

CSM: Contractual Service Margin

FTA: First Time Adoption

Le specificità del comparto assicurativo in ambito IFRS

Schema di presentazione del Conto Economico IFRS



Differenze bilancio Civilistico vs IFRS nelle Imprese di Assicurazione

L'attivo

Bilancio Civilistico

A) Crediti v/soci	0%
B) Attivi immateriali	0%
C) Investimenti	87%
I - Terreni e fabbricati	0%
II - Investimenti in imprese del gruppo	69%
III - Altri investimenti finanziari	9%
IV - Depositi presso imprese cedenti	8%
D) Investimenti polizze UL*	0%
D bis) Riserve Tecniche Riass	5%
E) Crediti	5%
F) Altri elementi dell'attivo	3%
G) Ratei e risconti	0%

Schema Reg. ISVAP 22/2008

Bilancio Consolidato

1) Attività Immateriali	2%
2) Attività Materiali	1%
3) Riserve tecniche Riass	1%
4) Investimenti	87%
Immobiliari	3%
Partecipazioni	1%
Finanziamenti e crediti	6%
Attività finanziarie disponibili per la vendita	54%
Attività finanziarie a FVTPL	22%
5) Crediti diversi	3%
6) Altri elementi dell'attivo	4%
7) Disponibilità liquide	1%

Schema Bilancio IFRS

* UL = Unit Linked

Differenze bilancio Civilistico vs IFRS nelle Imprese di Assicurazione

Il Passivo

Bilancio Civilistico

A) Patrimonio Netto	37%
B) Passività subordinate	16%
C) Riserve tecniche	19%
Riserve Sinistri	9%
Riserve Matematiche	7%
Riserve Premi	1%
Altre Riserve	2%
D) Riserve tecniche UL*	0%
E) Fondi per rischi e oneri	0%
F) Depositi ricevuti da riassicuratori	2%
G) Debiti e altre passività	27%
Finanziari	18%
Non Finanziari	9%
H) Ratei e risconti	0%

Schema Reg. ISVAP 22/2008

Bilancio Consolidato

1) Patrimonio netto	3%
2) Fondi per rischi e oneri	0%
3) Passività assicurative	82%
3.1 di cui CSM	6%
4) Passività finanziarie	9%
5) Debiti	3%
6) Altri elementi del passivo	2%

Schema Bilancio IFRS

* UL = Unit Linked



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

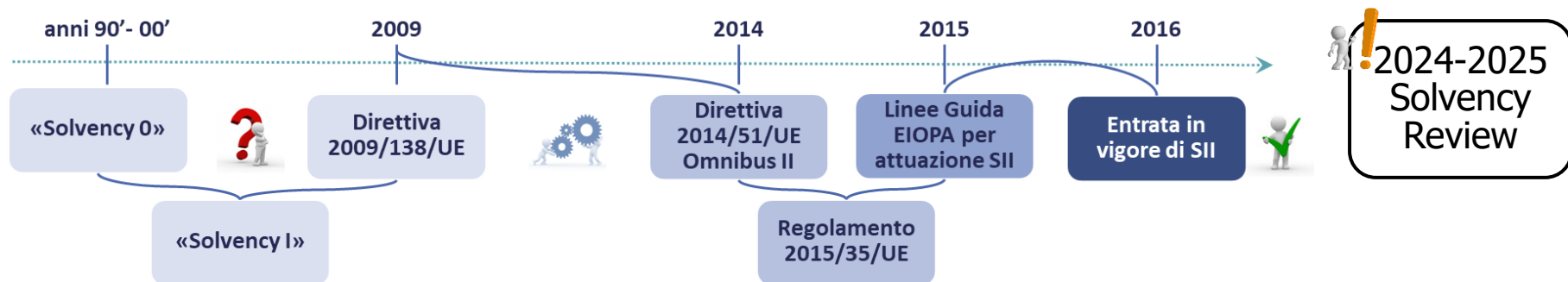
M I L A N O



Il sistema di gestione di rischi e le regole di determinazione della solvibilità dell'impresa

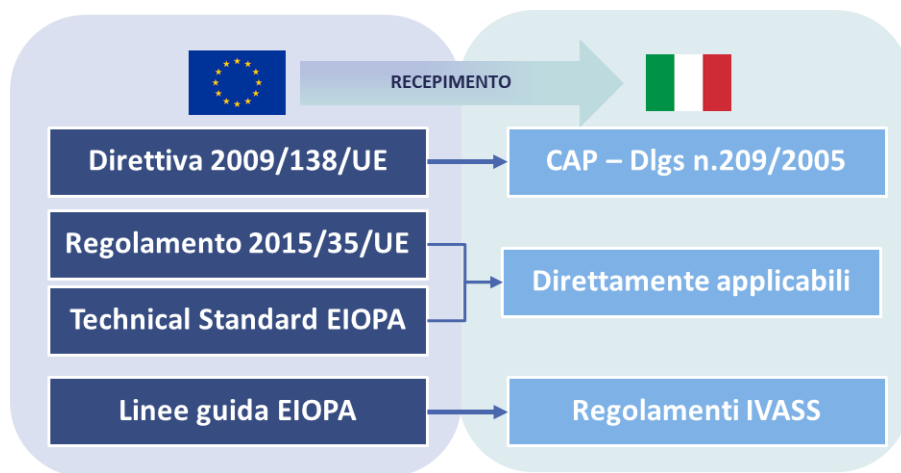
Evoluzione della normativa Solvency II e le principali fonti

Solvency II ha comportato un'importante revisione del regime di solvibilità, con l'obiettivo di stabilire, nel contesto dell'Unione Europea, un set di requisiti di capitale e di gestione del rischio che risultino coerenti con l'obiettivo di tutela del consumatore



Perchè Solvency II?

- Limiti di Solvency I: non considerava l'insieme dei rischi ai quali è esposta un'impresa, non teneva conto dei rischi specifici, non teneva conto della qualità del risk management / controllo interno.
- Evoluzione quadro normativo
- Maggiore concorrenza
- Calo dei proventi finanziari e accresciuta volatilità mercati finanziari
- Crescenti attese degli shareholder relativamente all'ottimizzazione del capitale impiegato
- Progressi sul fronte delle tecniche e dei modelli di analisi
- Sviluppi internazionali (principi contabili, IFSR, Basilea II, ...)



Obiettivi e principi di Solvency II

Obiettivi

- Migliorare la tutela degli assicurati
- Migliorare l'integrazione del mercato unico europeo delle assicurazioni:
 - ❖ Armonizzare
 - ❖ Coerenza intersettoriale
 - ❖ Convergenza internazionale (IASB, IAIS, IAA)
 - ❖ Trasparenza
- Migliorare la gestione del rischio
- Potenziare la competitività dell'industria assicurativa europea

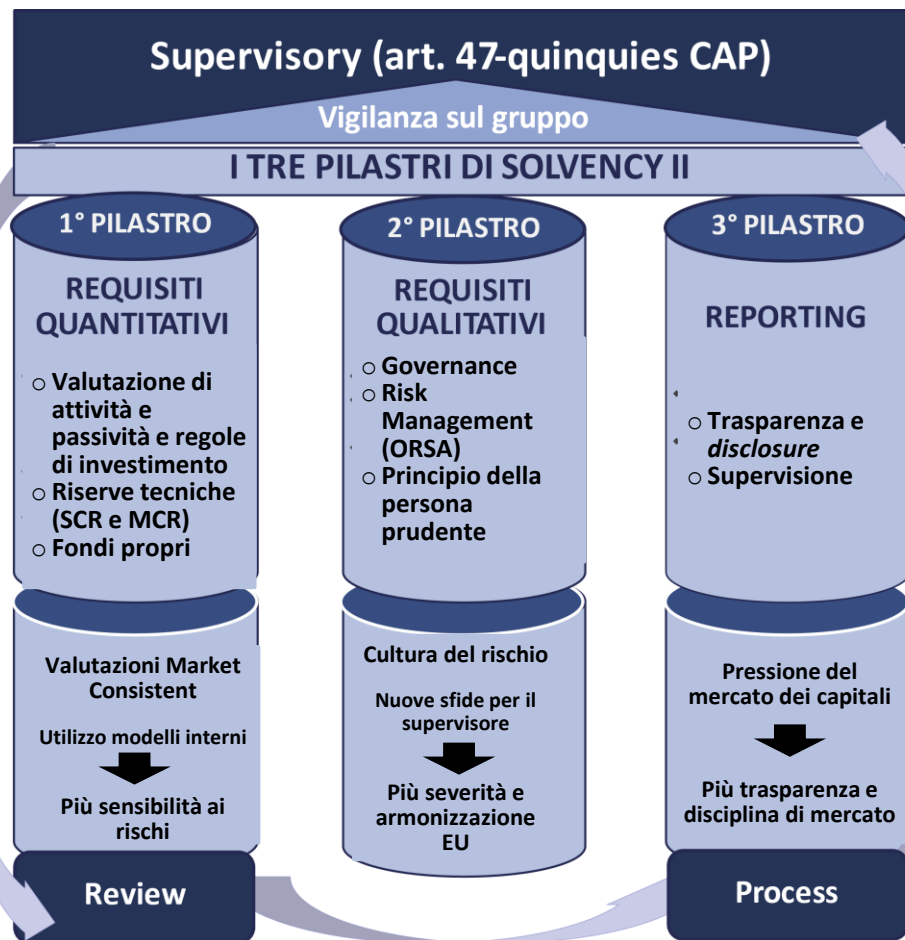
Principi

- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Visione economica del bilancio (Market consistent);
- Approccio prospettico «Forward – looking» autovalutazione dei rischi e della propria posizione di solvibilità (processo ORSA);
- Principi di materialità e proporzionalità («principal – based») rispetto alla natura, portata e complessità dei rischi
- Approccio orientato al rischio («risk – based»): Solvency II mette al centro dell'attenzione la qualità e la quantità di rischio;
- Armonizzazione e convergenza delle pratiche di vigilanza
- Coerenza con regole bancarie e compatibilità IASB

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati viene definito un sistema articolato in tre pilastri



I tre pilastri del framework Solvency II

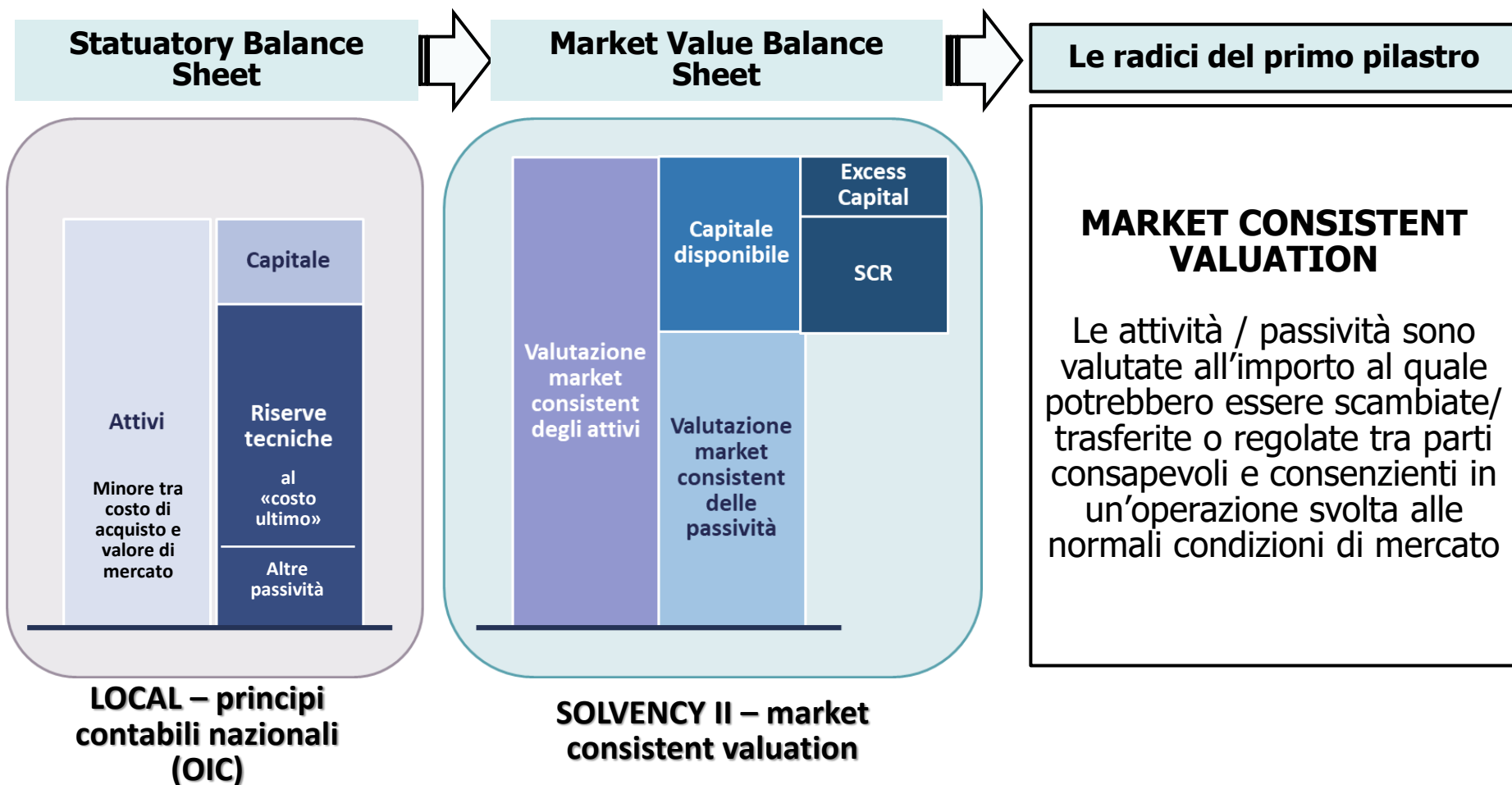


Il framework Solvency II

Il framework Solvency II è stato costruito su tre pilastri:

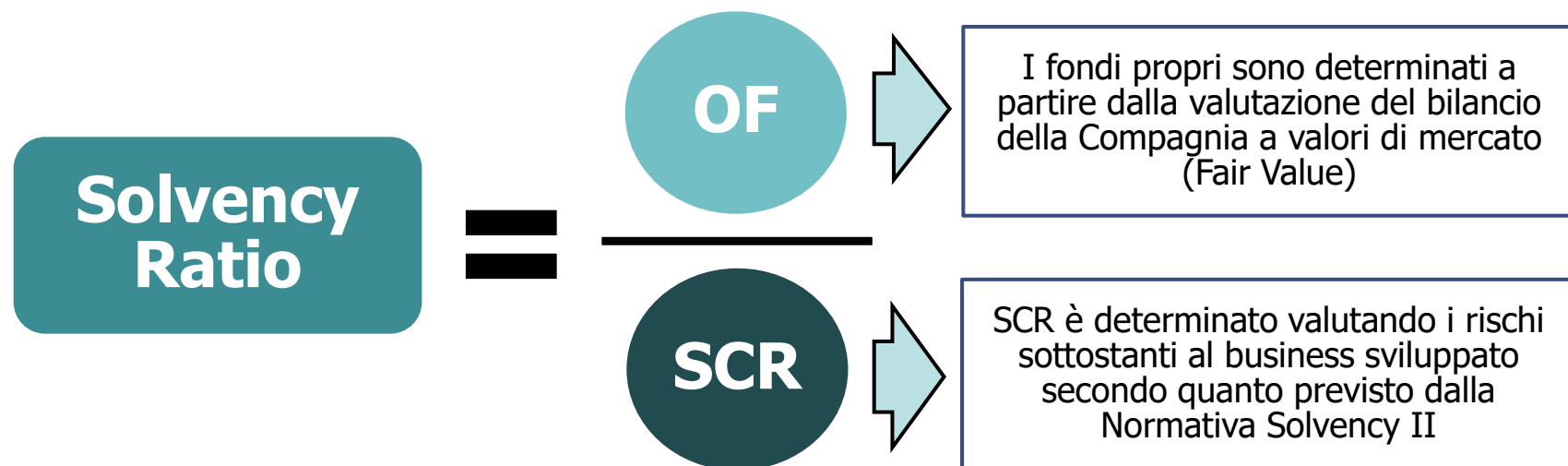
- i. Il primo fissa i requisiti quantitativi del nuovo sistema di vigilanza. Non si guarda solo al capitale, ma anche alla corretta valutazione di tutte le obbligazioni nei confronti degli assicurati, alla diversificazione degli investimenti e alla loro coerenza con le passività e con "l'appetito per il rischio" definito dal Management, alla profittabilità e sostenibilità nel tempo dei prodotti offerti, alla capacità di mitigare i rischi tecnici e finanziari.
- ii. La solvibilità di un'impresa assicurativa è tuttavia concetto ancora più ampio, si ottiene ottemperando anche a requisiti di ordine qualitativo - il secondo pilastro di Solvency II - che riguardano il governo societario e la funzionalità dei consigli di amministrazione;
- iii. I requisiti informativi e di confronto con il pubblico - il terzo pilastro

Solvency II – I requisiti quantitativi del 1° Pilastro



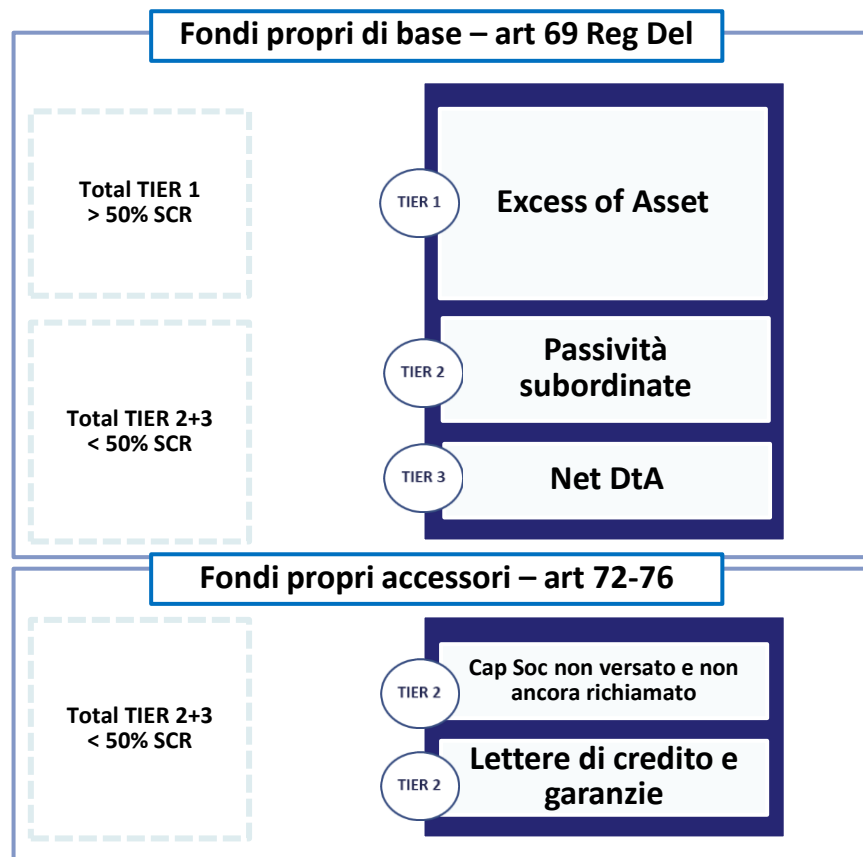
Il calcolo del Solvency Ratio

I coefficiente di solvibilità (Solvency Ratio) misura il livello di patrimonializzazione di una compagnia assicurativa

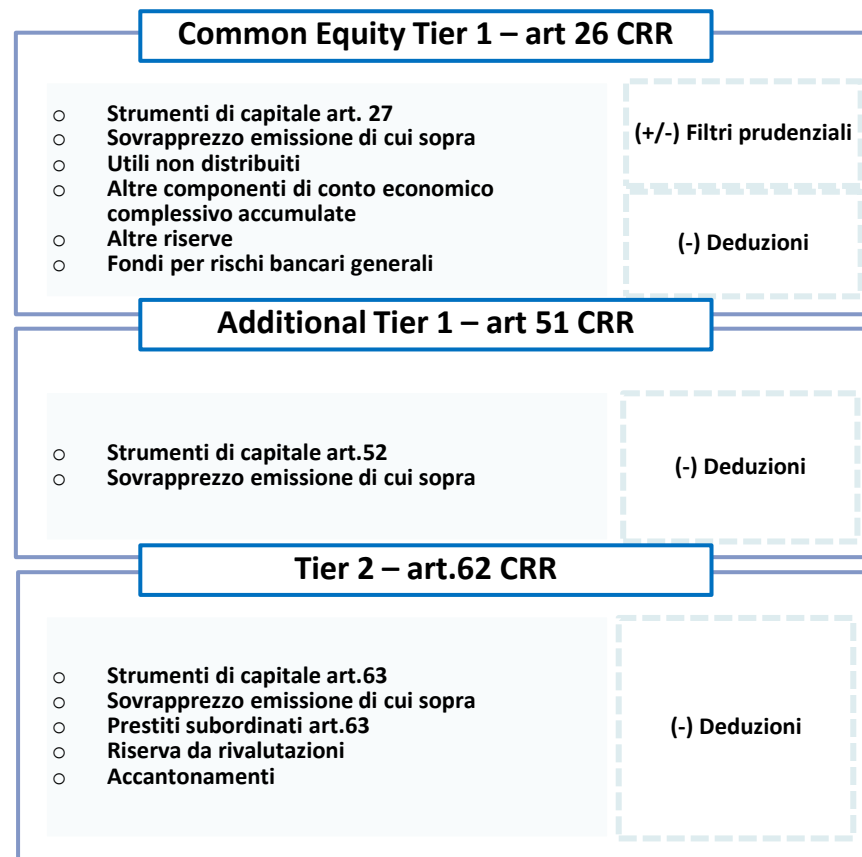


La costruzione del numeratore: gli own funds dal Bilancio Solvency II e le principali differenze rispetto al bilancio bancario

OF ASSICURAZIONI



OF BANCA

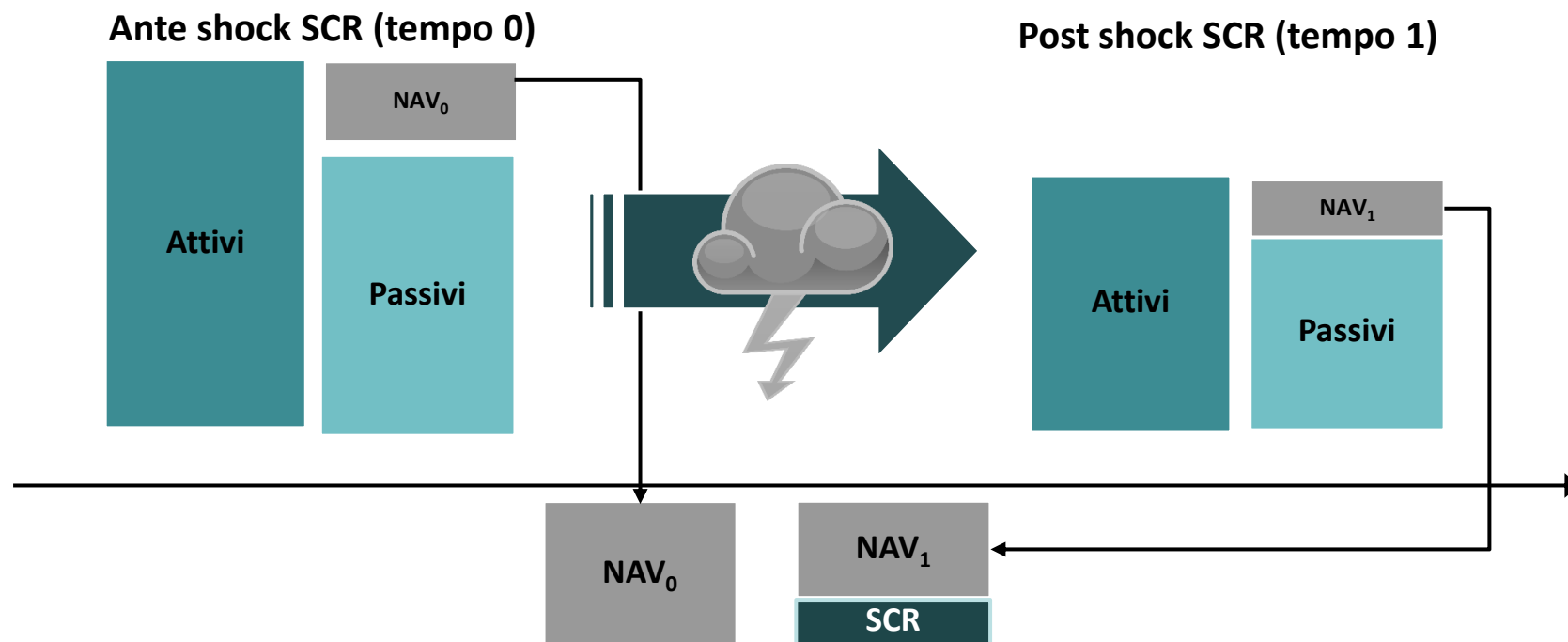


Reg Del = Regolamento Delegato 35/2015 (Atti delegati Solvency II)

CRR = Regolamento (UE) n. 575/2013

Il calcolo dell'SCR

Il Solvency Capital Requirement corrisponde alla perdita potenziale di mezzi propri dell'impresa di assicurazione derivanti dall'applicazione di una combinazione di specifici stress finanziari e tecnici al Market Value Balance Sheet

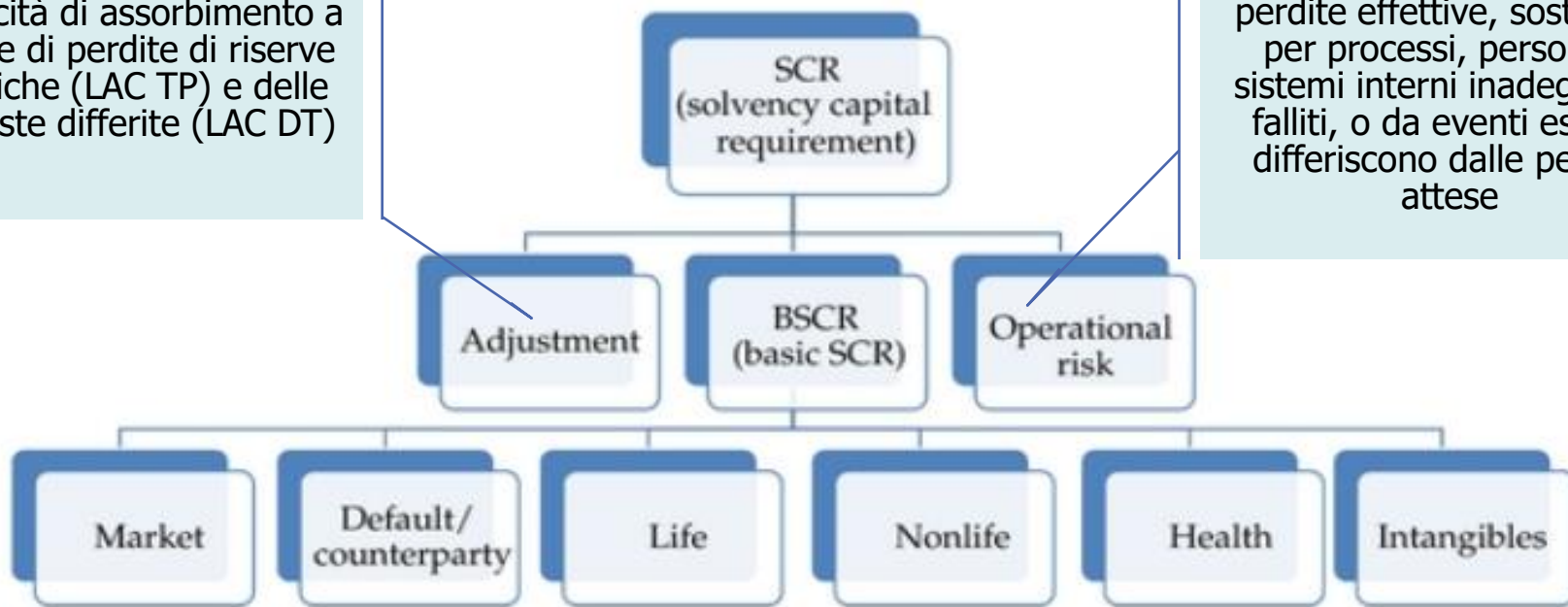


L'SCR corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno

Composizione SCR

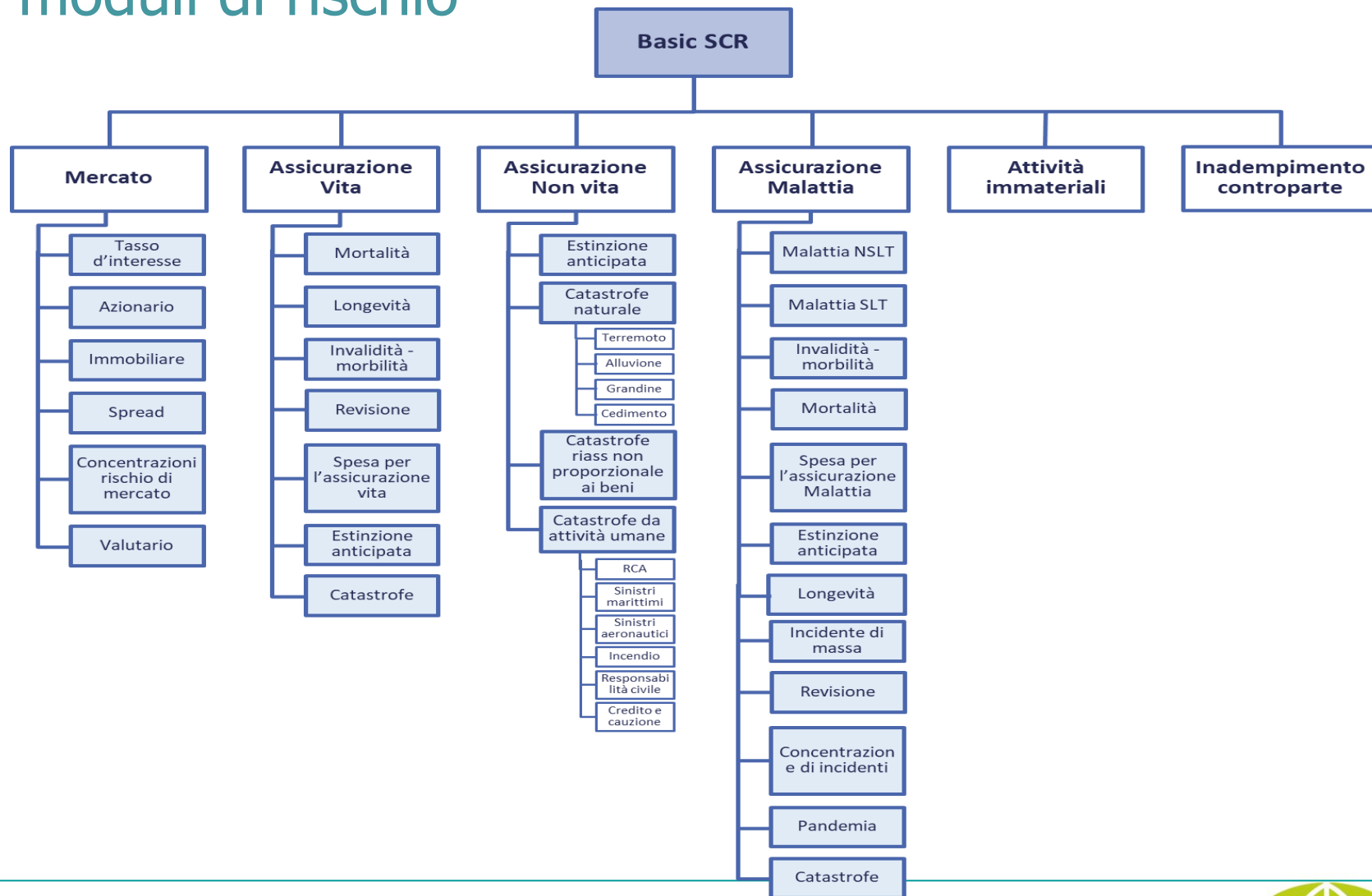
Capacità di assorbimento a fronte di perdite di riserve tecniche (LAC TP) e delle imposte differite (LAC DT)

È il rischio di variazione di valore causata dal fatto che le perdite effettive, sostenute per processi, persone e sistemi interni inadeguati o falliti, o da eventi esterni differiscono dalle perdite attese

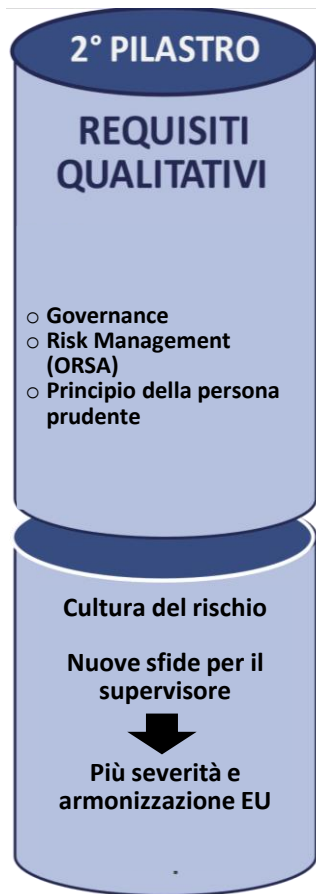


L'aggregazione dei vari moduli di rischio avviene attraverso specifiche matrici di correlazione

Composizione BSCR: i moduli e i rispettivi sotto moduli di rischio



Il secondo Pilastro di Solvency II



I Requisiti Qualitativi

Il secondo pilastro di Solvency II è dedicato alle misure volte a verificare la concreta operatività del sistema di solvibilità delineato dal primo pilastro.

Il controllo viene definito secondo due diverse direttrici:

- il controllo operato dalla stessa compagnia, a cui è dedicata la disciplina in materia di governance, risk management e controlli interni;
- e il controllo esterno realizzato dall'Autorità di Vigilanza, finalizzato a valutare congiuntamente il profilo di rischio della compagnia, l'adeguatezza delle risorse finanziarie e il suo comportamento prudentiale.

RAF – RISK APPETITE FRAMEWORK

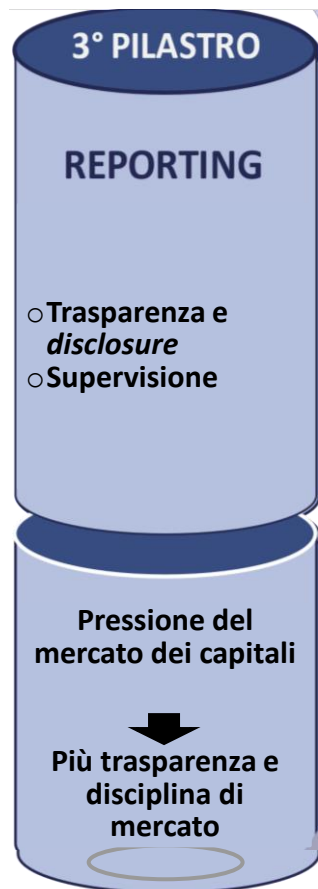
Il RAF è il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

ORSA – OWN RISK AND SOLVENCY ASSESSMENT

L'Orsa è lo strumento condiviso tra compagnie e Autorità di vigilanza per la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale, tenuto conto del profilo di rischio specifico della singola impresa, dei limiti di tolleranza del rischio approvati dal consiglio di amministrazione e della strategia operativa dell'impresa.

Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di Governance, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività

Il terzo Pilastro di Solvency II



Informativa e reporting

Tale pilastro, oltre a prevedere una serie di disposizioni relative ai contenuti e alle modalità dell'informativa alla vigilanza, definisce obblighi informativi nei confronti del mercato, che toccano aspetti quali la governance, il risk management, la posizione di solvibilità e l'eventuale mancato rispetto dei requisiti patrimoniali.

Documento	Destinatario	Tipologia informazioni	Periodicità
RSR – Regular Supervisory report	SUPERVISORE	Qualitative e quantitative (QRT)	Trimestrale e annuale
SFCR – Solvency and Financial Condition Report	MERCATO	Qualitative e quantitative (QRT)	Annuale

Lo scopo di questo pilastro risiede nella volontà del regolatore di garantire a livello settoriale un congruo livello di trasparenza, tale da incrementare l'efficienza ed efficacia del funzionamento del mercato stesso

Grazie per l'attenzione!



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

